

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 25}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCHETTI, FABBRI, BIANCHI FORTUNATO, GALLI, ELKAN, CASTELLI, AMADEO, BERNARDI, AZZARO, GRANELLI, CANESTRARI, PREARO, PICA, BECCARIA, BOTTA, SISTO, FELICI, PISICCHIO, BOFFARDI INES, VAGHI, SANGALLI, REVELLI, BOLDRIN, CALVETTI, SGARLATA, CARENINI, MICHELI PIETRO, MONTI MAURIZIO, GIORDANO, PISONI, ERMINERO, CAPRA, MAROCCO, FIORET, ROGNONI, PADULA, PANDOLFI, BOLOGNA, MATTARELLI, MIROGLIO, DALL'ARMELLINA, CICCARDINI, LOBIANCO, ALLOCCA, ANSELMI TINA, ARMANI, BODRATO, BORRA, GALLONI, MAGGIONI, MEUCCI, PICCINELLI, RAUSA, RUSSO FERDINANDO, NEGRARI, BERLOFFA, GIRARDIN

Presentata il 23 maggio 1972

Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutte le categorie combattentistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — I motivi morali, giuridici e civili della legge 24 maggio 1970, n. 336, approvata da tutti i gruppi del Parlamento italiano sono stati ampiamente illustrati e discussi, nelle relazioni delle venticinque proposte di legge e nelle Commissioni competenti. Ma anche in occasione dell'approvazione della citata legge si è ripetuta una discriminazione che ha inevitabilmente suscitato le giuste proteste di un notevole gruppo di combattenti esclusi dai benefici previsti per i dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici vari. Si è scritto — e non senza ragione — anche del danno e delle beffe di combattenti che pagano per dare un beneficio concesso a commilitoni e a loro negato. L'esperienza del danno e delle beffe — per non ripetere più pittoresche espressioni che sarebbero « in ambiente » nelle caserme — non è nuova per certe categorie. L'assurda e ingiusta esclusione dei combattenti dalla legge che concedeva ai lavoratori la pensione d'anzianità è una ma

non l'unica delle più recenti risposte della società, dello Stato, del legislatore alle attese della categoria.

Non si tratta quindi di creare categorie privilegiate o condizioni di privilegio. Di privilegiato i combattenti mutilati e invalidi hanno la pensione, di nome; di fatto quelle pensioni sono un terzo o la metà (a parità di mutilazione) di quelle dei mutilati e invalidi del lavoro, non hanno ancora scoperto la scala mobile e sono più lente delle già lentissime pensioni civili e previdenziali. Si tratta invece di rendere giustizia, di compensare, di riconoscere alcune esigenze naturali in chi ha sofferto per lungo tempo e porta nello spirito e nel corpo inevitabilmente i segni di una prova difficilmente immaginabile da chi non l'ha vissuta.

All'atto dell'approvazione della legge, i due rami del Parlamento hanno sentito il bisogno di denunciare la limitazione della concessione dei benefici ai dipendenti delle

amministrazioni statali, degli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro, ed hanno votato ordini del giorno che è bene riprendere così come risultano dai *Resoconti sommari*, Camera dei deputati, 13 maggio 1970: « Sono, infine, accolti dal sottosegretario Romita ordini del giorno presentati, rispettivamente, dai deputati Luzzatto, Fregonese, Di Primio ed altri; Cavallari e Ianniello; Biondi e Protti: per l'estensione dei benefici ai lavoratori esclusi, anche se dipendenti da aziende private; Villa: sulla estensione dei benefici ai pensionati; Pisoni: per l'estensione al personale insegnante non diplomato o laureato nel periodo in cui prestarono servizio militare; Di Primio: per l'applicazione della legge agli ufficiali giudiziari; Pazzaglia: per l'estensione ai mutilati per servizio e agli impiegati in servizio in città colpite da incursioni aeree; Riccio: per l'estensione agli invalidi per servizio ». 21 maggio 1970, Senato della Repubblica: « La Commissione passa quindi ad esaminare alcuni ordini del giorno presentati rispettivamente, dal senatore Treu, dai senatori Fabiani, Borsari, Venanzi e Masciale, dai senatori Dalvit e Treu e dal senatore Tanucci Nannini. Su suggerimento del Presidente Tesauro i vari ordini del giorno vengono unificati in un unico ordine del giorno, così formulato:

” La I Commissione permanente del Senato, considerato che l'approvazione, nel disegno di legge in discussione, di norme a favore dei dipendenti dello Stato impone l'obbligo di riconoscere l'applicabilità dello stesso principio anche al personale dipendente dello Stato che si trova nelle stesse condizioni, fa voti perché il Governo provveda, con l'opportuna immediatezza, alla presentazione di un disegno di legge che estenda i benefici del provvedimento in discussione al personale militare che si trovi in analoghe condizioni; invita altresì il Governo a studiare ed eventualmente a promuovere le opportune iniziative per estendere — a carico dello Stato — al settore privato, a quello a partecipazione statale e a tutti gli operai e gli impiegati ex combattenti, nonché ai lavoratori autonomi, adeguate provvidenze, nello spirito del disegno di legge in esame ”.

La Commissione all'unanimità approva l'ordine del giorno suddetto, che il sottosegretario Picardi, a nome del Governo,

dichiara di accogliere come invito all'approfondito studio della materia ».

L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra che a suo tempo aveva sollecitato la presentazione di proposte di legge (onorevole Protti, atto n. 813; onorevole Lenoci ed altri, atto n. 879), nelle quali si prevedevano « benefici combattentistici » anche a favore dei dipendenti delle aziende private e comunque iscritti all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive o integrative, ha riesaminato attentamente la situazione creatasi con l'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ed ha ritenuto di suggerire la presentazione di una nuova proposta per estendere analoghe provvidenze al settore privato ed a partecipazione statale, ai lavoratori autonomi, ai pensionati e a tutti coloro che, pur essendo dipendenti dello Stato, sono stati inspiegabilmente esclusi dalla legge sopracitata, come il personale delle forze armate e dei corpi di polizia.

Se il legislatore ha riconosciuto che lo Stato aveva il dovere di riparare, con un atto di giustizia, al danno subito dagli ex combattenti e dai mutilati di guerra appartenenti alla grande famiglia dei dipendenti pubblici, ripristinando quella eguaglianza di condizioni di carriera turbata o violata dal fatto bellico, per chi ha avuto la ventura o la sorte di parteciparvi, ed in particolare per chi, mutilato o invalido di guerra, continua a sopportarne le tremende conseguenze, appare ora necessario che lo stesso legislatore porti a compimento la giusta opera intrapresa.

Sarebbe veramente iniquo il mantenimento della situazione attuale che, per comprensibili difficoltà finanziarie, ha creato una inconstituazionale disparità di trattamento tra cittadino e cittadino, inasprendo una già sfavorevole condizione di lavoro.

Non può essere messa in dubbio, infatti, l'esistenza del danno subito per la partecipazione al mai tanto deprecato evento bellico da chi ha compiuto « il sacro dovere di cittadino » in « difesa della Patria », sia esso, o lo divenga in seguito, pubblico dipendente o lavoratore autonomo, od abbia trovato una occupazione presso privati datori di lavoro.

D'altronde la Costituzione, e non poteva essere altrimenti, riconosce che persino l'adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, stabilendo così due precisi principi di diritto e cioè che l'adempimento di un dovere non deve arrecare alcun pregiudizio alla

« posizione di lavoro del cittadino » e che « i cittadini sono tutti eguali ».

Se poi si considera il compito attribuito dall'articolo 3 della Carta costituzionale allo Stato di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese », si comprende come sia giunto il momento di provvedere ad estendere i cosiddetti « benefici combattentistici » a tutti coloro che hanno partecipato al fatto bellico.

A ciò tende la presente proposta che si preoccupa, inoltre e ne ha giustificati motivi, di garantire giuridicamente i beneficiari della esatta sua applicazione.

È necessario, anche per l'esperienza passata, non soltanto che la legge disponga sul riconoscimento del diritto, ma che stabilisca dei termini ed offra al soggetto cui questo viene riconosciuto, lo strumento procedurale per assicurarne il godimento.

A questo fine tende la nostra proposta, con il disporre preliminarmente che il « beneficio combattentistico » venga attribuito a domanda dell'interessato e facendo carico all'ammini-

strazione od all'ente previdenziale di provvedere entro tre mesi dalla data della domanda, termine questo stimato più che congruo, per adottare il richiesto provvedimento.

Contro il pericolo — tutt'altro che ipotetico — che alla domanda dell'interessato non segua una chiara risposta negativa, ma il ben noto silenzio dell'amministrazione o dell'ente previdenziale, la proposta considera tale silenzio quale silenzio-rifiuto e concede la facoltà di ricorso, come nel caso di decisione negativa.

Riconoscendo poi un interesse pubblico all'applicazione della legge, il potere di ricorso viene concesso, oltre che all'interessato, anche alle associazioni nazionali che lo rappresentano.

L'onere che deriva dall'applicazione della presente proposta di legge non può essere che a carico dello Stato, e, per quanto possa sembrare notevole, esso è certamente minimo rispetto all'enorme tributo dato dagli ex combattenti e dai mutilati e invalidi di guerra alla patria.

Per quanto abbiamo avuto l'onore di esporre, siamo certi, onorevoli colleghi, che non ci mancherà il vostro incondizionato appoggio per la più sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano a tutti gli ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra qualunque sia il datore di lavoro presso cui hanno prestato o prestano servizio, nonché ai lavoratori autonomi e al personale statale, civile o militare, senza eccezione alcuna di ordinamenti o di carriere.

ART. 2.

L'età prescritta per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità o vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive ed integrative è ridotta, a richiesta, rispettivamente di sette anni se combattenti e assimilati e di dieci anni se mutilati e invalidi di guerra.

L'anzianità contributiva utile ai fini dell'applicazione della percentuale della retribuzione pensionabile di cui al decreto del 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, è maggiorata rispettivamente di sette anni, se combattenti, o di dieci anni, se mutilati e invalidi militari di guerra.

Un aumento di anzianità contributiva fino ad un massimo di sette o di dieci anni viene concesso rispettivamente ai lavoratori ex combattenti o assimilati ed ai lavoratori mutilati ed invalidi militari di guerra, che al compimento dell'età pensionabile non raggiungano un numero di contribuzioni tali da dare loro titolo all'applicazione della percentuale massima della retribuzione pensionabile.

La retribuzione annua pensionabile, corrispondente alla media aritmetica delle retribuzioni dei tre gruppi di settimane scelti in base alla legge 30 aprile 1969, n. 153, è aumentata del sette per cento, se combattenti e assimilati, o del dieci per cento, se mutilati e invalidi militari di guerra.

ART. 3.

I lavoratori che non possono comunque avvalersi dei precedenti articoli hanno diritto ai trattamenti minimi di pensione previsti

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni a seconda della loro età.

ART. 4.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle contenute nella presente legge si applicano anche al personale cessato dal servizio anteriormente al 7 marzo 1968.

Gli effetti economici decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

ART. 5.

È fissato il termine di 90 giorni, entro il quale l'amministrazione o l'ente di previdenza cui è stata diretta l'istanza per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è tenuta a provvedere.

Il silenzio sarà considerato a tutti gli effetti come silenzio-rifiuto.

Il ricorso avverso il diniego o il silenzio-rifiuto potrà essere prodotto, oltre che dagli interessati, anche dalle associazioni nazionali di categoria.

ART. 6.

La procedura relativa ai ricorsi previsti dall'articolo precedente è gratuita in ogni ordine e grado.

ART. 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per il primo anno, calcolato in lire 11 miliardi e 500 milioni, sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.